

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Cell.: 349-0818124
Tel.: 02-39981383
Fax: +391782288257
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

D'AUTORE NEWS



In questo numero:

- Il Salone del Libro di Torino pag. 1
- Scuola: Lezioni (AIE):
"E' irrealista pensare che
con la digitalizzazione dei libri
il prezzo scenda al 90%
dell'attuale prezzo di vendita" pag. 2
- Da Confindustria Cultura Italia,
Polillo (Presidente): "Agenda
senza contenuti culturali digitali
non concepibile" pag. 2
- Editech 2012 - Pagine, schermi
e nuvole. Cosa cambia e
cosa resta. pag. 3
- L'importanza di una strategia IP pag. 3
- Sul contratto di edizione.
Quali sono gli obblighi
dell'autore? pag. 4
- Uno sguardo oltreconfine pag. 5
- IRLANDA pag. 5
Battle over copyright to
James Joyce's works
- USA pag. 8
Apple respinge tutte le accuse
su cartello prezzi per e-book

Il 18 maggio 1988 si inaugurava a Torino Esposizioni il primo Salone del Libro, quest'anno quindi il Salone festeggia venticinque anni!



Il Salone nasce da un'idea di due Torinesi, il libraio Angelo Pezzana e l'imprenditore Guido Accornero, e la sua inaugurazione fu fatta dal poeta russo Josif Brodskij, premio Nobel 1987. Dal 1999 il Salone è stato rilevato da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino e ha preso il nome di Fiera del Libro, per tornare nel 2010 alla denominazione originaria. Dai 100.000 visitatori e 553 espositori del 1988 il Salone è cresciuto fino alle oltre 300.000 presenze di pubblico e 1.400 espositori attuali. Nel 2011 i visitatori sono stati ben 305.481 e 2.728 sono stati i giornalisti, fotografi e video operatori accreditati, per oltre 3.000 articoli e servizi giornalistici/radiotelevisivi dedicati alla "libreria più grande di Italia".

Fin dalla prima edizione il Salone si caratterizza per un tema annuale, un filo conduttore che unisce i convegni più importanti. Quest'anno il filo conduttore è rappresentato da "Vivere in rete: le mutazioni indotte dalle tecnologie digitali".

Inoltre, il Salone del Libro di Torino dedica ogni anno uno spazio speciale a un Paese ospite, presente a Torino con un proprio stand, autori ed editori, mostre, spettacoli, artisti e approfondimenti. Dal 2001 si sono succeduti Catalogna, Olanda, Svizzera, Canada, Grecia, Brasile, Portogallo, Lituania, Israele, Egitto, India e Russia. I Paesi ospiti dell'edizione di quest'anno saranno Romania e Spagna.

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Cell.: 349-0818124
Tel.: 02-39981383
Fax: +391782288257
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

L'edizione 2012 del Salone Internazionale del Libro di Torino si svolgerà al Lingotto da giovedì 10 a lunedì 14 Maggio (giovedì, domenica e lunedì dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 23.00).

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito Internet ufficiale del Salone del Libro.

Fonte: <http://www.salonelibro.it>

Scuola: Lessona (AIE): "E' irreale pensare che con la digitalizzazione dei libri il prezzo scenda al 90% dell'attuale prezzo di vendita"



"Se le notizie di stampa riportate sono corrette siamo stupefatti rispetto alle dichiarazioni rilasciate oggi dal Ministro Profumo sulla digitalizzazione dei libri scolastici". E' di grande sorpresa la reazione del presidente del gruppo Educativo dell'Associazione Italiana Editori (AIE) Michele Lessona dopo le dichiarazioni rilasciate sui costi degli e-book scolastici rispetto ai testi cartacei.

"Il Ministro fa delle affermazioni non fondate perché, evidentemente, non conosce ancora la materia – ha proseguito Lessona –. Non è vero che la carta pesa per il 60% del costo di un libro e non è vero che le spese delle famiglie per i testi scolastici oscillano fra i 300 e i 400 euro: vada a vedere i tetti di spesa per la scuola secondaria di primo grado – si chiama così ora la scuola media - e verifichi gli sforamenti oltre al 10% consentito. Si accorgerà che siamo nell'ordine di qualche punto percentuale oltre il tetto di spesa e che

ci aggiriamo sulla metà della cifra da lui indicata".

"Vorrei inoltre far presente al Ministro – ha continuato – che il tetto di spesa non coincide con la spesa delle famiglie per i libri scolastici perché esiste l'usato che con il blocco delle adozioni è aumentato in modo significativo e arriva in certi casi a coprire oltre il 50%".

"E' insomma irrealistico pensare che con la digitalizzazione dei libri il prezzo scenda al 90% dell'attuale prezzo di vendita – ha concluso Lessona –. Questo vale per qualsiasi Paese al mondo. Siamo stupiti davvero per le dichiarazioni del Ministro, a maggior ragione dopo il confronto proficuo di tre giorni fa in audizione con il MIUR proprio sui libri digitali".

Fonte: www.aie.it

Da Confindustria Cultura Italia, Polillo (Presidente): "Agenda senza contenuti culturali digitali non concepibile"



Un'agenda digitale senza contenuti digitali non è concepibile. Ancora oggi, nelle strategie istituzionali e nei tavoli relativi, i contenuti non sono ancora un elemento pari agli altri nei piani di azione, come invece devono essere. Siamo in tempo per rimediare e per provvedere ad introdurre la parte creativa nell'agenda. E' questo il richiamo del presidente di Confindustria Cultura Italia Marco Polillo, intervenuto l'11 aprile 2012 a Roma all'Italian Digital Agenda promossa da Confindustria Digitale.

"In Italia, quando si parla di cultura si ha spesso la tendenza a pensare al passato – ha

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Cell.: 349-0818124
Tel.: 02-39981383
Fax: +391782288257
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

proseguito -. Ma l'Italia è soprattutto un formidabile bacino di produzione culturale contemporanea e il digitale apre di fatto nuovi sbocchi per i contenuti culturali di qualità . E' così per la musica, per il cinema e per i videogiochi, che nascono interamente digitali. Ma è così per l'editoria, l'offerta di libri elettronici riguarda a un anno dal lancio del mercato in Italia oltre il 20% delle novità pubblicate, e per l'audiovisivo.

Il contributo dei produttori di contenuti può essere determinante in questo processo dal momento che la nostra esperienza è proprio quella di trasformare la creatività in termini di innovazione, senza mere trasposizioni da supporti materiali al digitale. Il nostro lavoro è interamente basato sull'innovazione, lo vediamo negli e-book per la scuola, e questo è ciò che possiamo mettere a disposizione. Certo serve un contesto adeguato, sia in termini di riduzione dell'IVA sul digitale, sia in termini di tutela del diritto d'autore".

"Lo sviluppo di un'offerta legale è un prerequisito per un'efficace lotta alla pirateria – ha concluso Polillo – ma è altrettanto vero che fermare la pirateria è un prerequisito per il pieno sviluppo di un'offerta legale. La ricetta è insomma sempre la stessa: innovazione e nuovi modelli di business", conclude la nota di Confindustria Cultura Italia, cui aderiscono AESVI AIE ANES ANICA APT FEM FIMI PMI UNIVIDEO. (11/04/2012-ITL/ITNET)

Fonte: <http://www.italiannetwork.it>

Editech 2012 - Pagine, schermi e nuvole. Cosa cambia e cosa resta.

Il 21 giugno a Milano parte la quinta edizione di Editech, la Giornata dedicata all'innovazione nell'editoria.

Per secoli gli equilibri del settore dell'editoria, in particolare la centralità del ruolo

dell'editore, non sono stati messi nella sostanza in discussione, nemmeno con l'inserimento, nel corso del tempo, di altre figure professionali, come agenti letterari, rivenditori e distributori.

Oggi, l'avvento del digitale ha portato e continua a portare sostanziali cambiamenti, a una velocità dirompente. Digitale e analogico coesistono; i ruoli non sono più rigidamente definiti; i segmenti tradizionali si rimescolano. Tuttavia, come tutti i cambiamenti anche questo può essere visto come un'opportunità. Molti hanno già compreso che per sopravvivere e svilupparsi è necessaria una certa versatilità e occorre sviluppare anche strategie digitali originali e innovative.

Editech offre agli editori italiani un'approfondita visione del mercato digitale internazionale, con l'articolazione di sessioni plenarie e parallele, workshop specializzati, incontri diretti tra operatori.

Anche quest'anno, Editech aiuterà i partecipanti a osservare ciò che avviene nell'universo digitale, fornendo loro ispirazione, strumenti, linee guida per guardare al cambiamento con successo.

Sito Editech: www.editech.info

Fonte: www.aie.it

L'importanza di una strategia IP



John Palfrey, Professore alla Harvard Law School, ha recentemente pubblicato un'opera, rivolta a tutti gli operatori del settore della proprietà intellettuale (IP), dal titolo "Intellectual Property Strategy".

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Cell.: 349-0818124
Tel.: 02-39981383
Fax: +391782288257
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

Scopo dell'opera è mostrare al lettore che i diritti di IP (diritti di autore, marchi, brevetti, design ecc.) sono un asset di importanza chiave a livello strategico, da sfruttare al meglio, nella legalità.

Gestire consapevolmente il proprio portfolio IP consente di raggiungere numerosi obiettivi: consolidare la propria posizione sul mercato, ottenere profitti attraverso la concessione dei licenze d'uso (royalty), accedere a nuovi mercati, diminuire il rischio di contraffazione (in quanto essere titolari di diritti esclusivi incrementa le possibilità di successo nelle azioni legali contro i contraffattori), prevenire contenziosi risparmiando così notevoli costi.

Di qui l'importanza, per esempio, di redigere i propri standard contrattuali (di edizione a termine e/o per edizione, di coedizione, di licenza, di pubblicazione in formato digitale, i contratti con i Provider ecc.) avvalendosi della consulenza di legali esperti nel settore, in sintonia con i propri obiettivi aziendali; e di tutelare il proprio marchio attraverso la registrazione.

Sul contratto di edizione



Quali sono gli obblighi dell'autore?

L'art. 125 l. n. 633/1941 definisce gli obblighi dell'autore:

- consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;

- garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

A) Termine e modalità di consegna dell'opera

La consegna dell'esemplare materiale dell'opera deve avvenire entro il termine stabilito contrattualmente, oppure senza ritardo, se non è previsto alcun termine (ma evidentemente si tratta di un aspetto che è del tutto opportuno disciplinare nel contratto). L'esemplare deve essere consegnato completo in ogni sua parte.

È importante precisare che la proprietà dell'esemplare dell'opera resta all'autore, anche in seguito alla consegna all'editore. In caso di perdita o di distruzione dovuta a colpa dell'editore, questi è tenuto a risarcire i danni all'autore.

Il problema della conformità dell'opera alle condizioni stabilite nel contratto si pone nel caso di modifiche apportate dall'autore in corso di correzione delle bozze e quando l'opera, al momento della stipulazione del contratto, deve ancora essere creata. In ogni caso, non si può ritenere soddisfatto il requisito della conformità qualora l'opera, dovendo assolvere ad una specifica funzione, non risulti idonea alle particolari finalità dell'edizione deducibili dal contratto. L'autore deve anche attenersi al numero di pagine previsto dal contratto, se c'è una clausola in tal senso.

L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

B) Quali garanzie deve prestare l'autore?

L'autore ha l'obbligo per legge di garantire all'editore la paternità dell'opera e, in caso di esclusiva all'editore, che i diritti di autore

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Cell.: 349-0818124
Tel.: 02-39981383
Fax: +391782288257
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

concessi all'editore non siano già stati ceduti a terzi.

Naturalmente, l'autore non potrà riprodurre e mettere in commercio, né direttamente né tramite un altro editore, un'opera identica, in tutto o in parte, a quella oggetto del contratto di edizione. Non solo: l'autore non potrà nemmeno cedere a terzi, o esercitare in proprio, il diritto di pubblicazione di un'opera che, pur differenziandosi dalla precedente, sia comunque in grado di farle concorrenza depauperandola del proprio valore commerciale, per l'identità di contenuto e di tipo.

È del tutto opportuno inserire nel contratto di edizione una clausola che meglio definisca la portata dell'obbligo dell'autore di garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. Anzitutto, si dovrebbe esplicitare che l'autore garantisce di essere tale, nonché unico titolare di tutti i diritti, e di avere la libera disponibilità dell'opera. Altrettanto importante è inserire nel contratto di edizione una clausola di manleva, con la quale l'autore si impegna a prestare la propria assistenza all'editore qualora i diritti di autore sull'opera venissero violati o contestati da terzi, sollevando l'editore dalle pretese o azioni di tali terzi e tenendolo indenne da tutti i danni e le spese direttamente o indirettamente connessi con la pubblicazione dell'opera.

Uno sguardo oltreconfine

IRLANDA



Battle over copyright to James Joyce's works



È il titolo di un interessante articolo di Shane Harrison, corrispondente BBC a Dublino, su una vertenza avente ad oggetto la pubblicazione di alcune opere di James Joyce. (fonte: <http://www.bbc.co.uk>).

Il celeberrimo autore è mancato nel 1941. Decorsi 70 anni dalla sua morte (anche in Irlanda è questo il termine di durata dei diritti di utilizzazione economica), si pensava – erroneamente, a quanto pare! – che non si sarebbero più posti problemi per il copyright, nel senso che le opere di Joyce, cadute in pubblico dominio, si sarebbero potute – tutte – pubblicare liberamente. Con la conseguenza di non dover più versare le royalty agli aventi diritto.

Nulla quaestio con riguardo alle opere già pubblicate nel corso della vita di Joyce (per esempio, "The Dubliners", "A Portrait of the Artist as a Young Man", "Ulysses" e "Finnegans Wake"), mentre è nata una battaglia di fuoco in relazione ad una collezione di manoscritti inediti.

La National Library of Ireland ha recentemente annunciato che intende pubblicare on-line tale collezione, la quale include appunti e bozze di opere quali "Ulysses" e "Finnegans Wake". I manoscritti erano stati acquisiti dalla National Library nel 2002, nell'intento di tenerli per un po' nel cassetto, per poi pubblicarli liberamente una volta decorsi i 70 anni dalla morte dell'autore. Il problema è che uno studioso di nome Danis Rose ritiene di aver anticipato la National Library, avendo già pubblicato tali

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Cell.: 349-0818124
Tel.: 02-39981383
Fax: +391782288257
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

manoscritti, ad un prezzo tra i 75 e i 250 Euro a seconda del tipo di edizione. E il fatto di aver pubblicato per primo un'opera inedita lo renderebbe titolare di diritti esclusivi, in quanto, come affermato nel corso di una conferenza stampa, "*in the EU there is a provision in law that the first to publish previously unpublished material entering the public domain acquires economic rights equivalent to copyright for a period of twenty five (25) years*". Così nessun altro a parte Danis Rose, National Library of Ireland inclusa, avrebbe il diritto di pubblicare tali manoscritti.

In effetti, la norma comunitaria cui fa riferimento il signor Rose esiste davvero. Si tratta dell'art. 4 della Direttiva 93/98/CE del 29 ottobre 1993, sull'armonizzazione della durata del diritto di autore e di taluni diritti connessi.

La Direttiva ha stabilito che negli Stati Membri la durata generale dei diritti di utilizzazione economica deve essere di 70 anni dalla morte dell'autore. Con specifico riferimento al diritto di chi per la prima volta pubblica un'opera inedita, l'art. 4 della Direttiva ha previsto quanto segue:

"Chiunque, dopo la scadenza del diritto di autore, per la prima volta pubblici lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di 25 anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico".

Il legislatore comunitario ha ritenuto che, per favorire l'interesse pubblico alla diffusione del patrimonio artistico e culturale, occorresse

riconoscere un'esclusiva di sfruttamento economico all'imprenditore che abbia per primo investito per il rinvenimento, lo studio e la promozione di un'opera rimasta inedita. Senza il tornaconto di un diritto esclusivo di utilizzazione economica, è in effetti difficile pensare che qualcuno possa intraprendere un'attività del genere. Nel riconoscere tale esclusiva, il legislatore comunitario non ha nemmeno voluto imporre la condizione che la pubblicazione avvenisse entro un dato termine dalla morte dell'autore.

La Direttiva è stata attuata in Irlanda con il S.I. No. 158/1995 — European Communities (Term of Protection of Copyright) Regulations, 1995. Con riferimento alla pubblicazione delle opere inedite, l'art. 8 della legge irlandese di attuazione ha stabilito quanto segue:

8. Any person who, after the expiry of the term of protection as respects the work, recording, broadcast or film concerned, for the first time lawfully publishes or lawfully communicates to the public a previously unpublished literary, dramatic, musical or artistic work, sound recording, broadcast or cinematograph film shall, as respects that work, recording, broadcast or film, be entitled to rights equivalent to the economic rights conferred on owners of copyright by the Act of 1963. The term of protection of such rights shall expire 25 years from the date on which the work, recording, broadcast or film was first lawfully published or lawfully communicated to the public.

La Direttiva 93/98/CE è stata sostituita dalla Direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006, ma non sono stati modificati né il termine generale di durata né la norma sul diritto di chi, dopo la scadenza del diritto di autore, per la prima volta pubblici lecitamente o

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Cell.: 349-0818124
Tel.: 02-39981383
Fax: +391782288257
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente.

Questo il quadro giuridico, che a prima vista sembrerebbe dare ragione al signor Rose.

Tuttavia, la National Library sostiene di aver a sua volta anticipato il signor Rose. La Direttrice, Fiona Ross, ha infatti affermato che i progetti per la pubblicazione dei manoscritti on-line erano in corso da qualche tempo.

Non è ancora chiaro chi sia il legittimo titolare dei diritti, se il signor Rose o la National Library. Le parti sembrano seriamente intenzionate a darsi battaglia.

Fiona Ross riferisce che la questione – non solo con riguardo alle opere di Joyce – è stata presa in esame da una Commissione istituita presso il Dipartimento Irlandese delle Imprese, del Lavoro e dell'Innovazione, la quale, secondo alcuni, è probabile che raccomandi un emendamento dell'attuale normativa, che solleva non pochi dubbi a livello interpretativo.

Quel che è certo è che anche da noi il quadro normativo potrebbe e dovrebbe essere chiarito.

La norma italiana di riferimento è l'art. 85-ter della legge n. 633/1941 (d'ora innanzi detta "l.d.a."):

1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.

2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione

economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.

Tale norma è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs 154/1997, in attuazione dell'art. 4 della Direttiva 93/98/CE. Come richiesto dalla normativa comunitaria, è stata così prevista una nuova forma di protezione, tramite il riconoscimento di un diritto connesso a favore di chi per la prima volta pubblica un'opera inedita dopo la scadenza dei diritti di autore.

D'altro lato, l'art. 31 l.d.a., anch'esso riformato, dispone che, nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'art. 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di 70 anni a partire dalla morte dell'autore.

Restano però non pochi dubbi.

L'art. 85-ter non dà una definizione di "pubblicazione", di "comunicazione al pubblico", né di "prima" pubblicazione.

Per esempio: se la "prima" pubblicazione si determina sulla base dello stato dell'arte conosciuto al pubblico rispettivamente prima e dopo la pubblicazione dell'editio princeps, lo stato dell'arte deve comprendere anche le pubblicazioni o comunicazioni avvenute in territorio straniero? Secondo la dottrina è così, ma in mancanza di un quadro normativo chiaro permangono incertezze.

E ancora. Il titolare del diritto è chi "lecitamente" pubblica o comunica al pubblico. Ciò che fa nascere il diritto è la mera attività di pubblicazione, di per sé svincolata sia dai diritti di autore (essendo esauriti i diritti di utilizzazione economica, rimane però il problema dei diritti morali che residuano in capo agli eredi), sia dal diritto di proprietà del supporto fisico in cui è incorporata l'opera (per esempio, i

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Cell.: 349-0818124
Tel.: 02-39981383
Fax: +391782288257
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

manoscritti materiali, o nel caso dell'opera pittorica il quadro).

Tuttavia, per pubblicare "lecitamente", colui che pubblica deve "essere in regola" con tutti i soggetti con i quali è ipotizzabile un conflitto. Pensiamo anzitutto al proprietario del supporto materiale: in particolare, colui che pubblica deve aver avuto accesso all'esemplare fisico dell'opera con il suo consenso (questa potrebbe essere una chiave di soluzione del caso irlandese...).

Si può pensare anche, come anticipato, ad un conflitto con i congiunti dell'autore deceduto o altri soggetti, che potrebbero opporsi alla pubblicazione in quanto l'art 24 l.d.a. attribuisce ad eredi dell'autore o ai legatari delle opere loro il diritto di pubblicare le opere inedite:

"Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.

Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. è rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto. Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo III."

Chi intende pubblicare un'opera inedita deve pertanto ottenere il previo consenso degli eredi. Del resto, è lo stesso art. 85-ter a fare salvi i diritti morali.

Non solo. Occorre anche fare attenzione alla normativa sugli archivi di Stato, la quale stabilisce modalità e requisiti per la pubblicazione degli inediti in essi contenuti.

Certamente, la vicenda irlandese porta a riflettere sull'incertezza del nostro quadro normativo.

Sarà molto interessante vedere come andrà a finire: chissà che non emergano spunti utili per una eventuale modifica della nostra normativa...

USA



Apple respinge tutte le accuse su cartello prezzi per e-book

Apple ha respinto le accuse del Dipartimento di giustizia Usa di essersi accordata con alcune case editrici per concordare il prezzo degli e-book, definendo le accuse "semplicemente non vere". E' quanto ha scritto il Wall Street Journal.

Il governo americano ha infatti intentato un'azione legale contro Apple e cinque case editrici, sostenendo che, al momento del lancio del tablet iPad nei primi mesi del 2010, il gigante di Silicon Valley si fosse messo d'accordo con queste per fissare (al rialzo) i prezzi degli e-book, in contrasto con la politica di distribuzione di Amazon.com (a prezzi decisamente modesti).

La portavoce di Apple Natalie Kerris ha replicato: "Il lancio dell'iBookstore nel 2010 ha alimentato l'innovazione e la concorrenza, infrangendo il monopolio di Amazon nel settore dell'editoria". Alcune fonti riferiscono tuttavia che tali accordi prevedessero una

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano
Cell.: 349-0818124
Tel.: 02-39981383
Fax: +391782288257
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

commissione a favore di Apple del 30% sul prezzo di vendita.

È stata raggiunta un'intesa con tre delle cinque case editrici convenute (HarperCollins, Simon & Schuster e Hachette Book Group). Hachette e HarperCollins hanno anche accettato di restituire 51 milioni di dollari per i consumatori che hanno acquistato e-Book.

James McQuivey, analista di Forrester Research, ha osservato che i prezzi dei libri elettronici sarebbero comunque stati destinati a scendere, in quanto gli editori stanno sperimentando notevoli sconti per stimolare le vendite.

D'altro lato, Apple, gli editori Pearson e Macmillan hanno respinto le accuse. Contro di loro il Dipartimento di Giustizia ha mantenuto aperto il procedimento.

Oltreoceano, l'UE ha inoltre aperto un'inchiesta sulle accuse di intesa per il prezzo dei libri elettronici.

n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni è tassativamente vietata, in mancanza di specifica ed espressa autorizzazione della titolare dei diritti.

Fonte: <http://fr.reuters.com>



Copyright 2012 Tutti i diritti riservati

I contenuti del presente editoriale sono di proprietà esclusiva dell'autrice Avv. Eleonora Trigari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.

La riproduzione, totale o parziale, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la diffusione e in generale qualsiasi utilizzazione di cui agli artt. 12 ss. della legge